



II) ESPORTAZIONE TEMPORANEA PER ATTIVITA' RIPRODUTTIVA Breeding Clearance Notification (BCN)

Il proprietario, l'affittuario o lo spedizioniere incaricato, in caso di esportazione temporanea per attività riproduttiva deve chiedere all'Ente un nulla-osta (c.d. BCN).

Tale nulla osta è valido per 9 mesi e per un solo paese di destinazione. La relativa istanza, corredata da una marca da bollo, deve essere presentata all'Ente almeno 10 giorni prima della data prevista per l'esportazione e deve riportare tutte le notizie appresso indicate:

- nome del cavallo;
- nome del proprietario o affittuario;
- paese di destinazione;
- nome dello stallone al quale la fattrice è destinata;
- status della fattrice, se vuota o maiden;
- nome dello stallone se trattasi di fattrice già gravida;
- se con redo al seguito deve essere indicato: sesso, mantello, data di nascita, numero di microchip e paternità dello stesso.

Tale istanza deve altresì contenere il consenso del richiedente al rilascio, da parte dell'Ente, del certificato di esportazione definitiva all'autorità ippica estera nel caso in cui la permanenza del cavallo nel paese di destinazione si protrae oltre i previsti nove mesi.

Devono inoltre essere contestualmente trasmessi il diritto di segreteria stabilito dall'Ente per il rilascio del BCN e dell'eventuale certificato di esportazione definitiva, nonché la copia della documentazione sanitaria, rilasciata dall'Autorità competente, attestante l'esportazione del cavallo dall'Italia verso il Paese di destinazione.

Per i cavalli nati in Italia unitamente alla domanda deve essere depositata la copia del libretto segnaletico nonché il certificato veterinario, redatto sull'apposito modulo rilasciato dall'Ente,



attestante il rilevamento attuale dei dati segnaletici del cavallo da esportare, la lettura del microchip o l'eventuale dichiarazione della non rilevabilità dello stesso. Inoltre, per tali cavalli, se non già effettuato e pena il mancato rilascio del BCN, devono essere prelevati i campioni biologici ai fini dell'estrazione del DNA.

In tal caso il richiedente deve effettuare un ulteriore versamento pari all'importo dovuto per i relativi costi di analisi e dovranno essere trasmessi all'Ente la copia del verbale di prelievo, il certificato veterinario attestante i dati segnaletici del soggetto rilevati in pari data, nonché almeno n.4 fustelle relative al microchip inserito.

Nel caso in cui, conclusa la suindicata procedura, l'esportazione non venga effettuata, deve esserne data immediata comunicazione scritta all'Ente per la relativa annotazione oltre alla restituzione del BCN.

Qualora l'istanza di nulla osta, sopra descritta, non è presentata nel termine previsto, ma entro 60 giorni dalla data di partenza del cavallo il proprietario o l'affittuario sarà tenuto a versare un diritto di segreteria in misura doppia rispetto a quella prevista dal presente capo, oltre 60 giorni ed entro 120 giorni tale importo è triplicato, oltre 120 giorni ed entro 180 giorni tale importo è quintuplicato, oltre 180 giorni tale importo è decuplicato.

Qualora la richiesta dei documenti previsti per l'esportazione dovesse pervenire all'Ente da parte di Autorità ippiche estere, il proprietario o l'affittuario è tenuto immediatamente a regolarizzare la pratica di esportazione, nonché ad effettuare il versamento dello specifico diritto di segreteria. La mancata osservanza di quanto richiesto comporterà l'iscrizione del nominativo del soggetto interessato nella lista dei pagamenti insoddisfatti nonché la segnalazione della questione alla Procura della Disciplina dell'Ente per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili.

Il modulo per la presentazione della relativa istanza è disponibile sul sito dell'Ente.